COMUNE DI CORINALDO
(Provincia di Ancona)
COD.42015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 19-04-23

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 21:00, presso la sala consiliare, con le formalità dovute dalla legge comunale e provinciale, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

==========

Oggetto:	**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2023**

==========

ALOISI GIANNI	P	ALOISI ALESSANDRO	P
OLIVIERI LUCA	P	BELLAGAMBA ERICA	P
PAOLINI MARIA LORENZA	P	FABRI GIORGIA	P
PIERANGELI LAURA	P	GIRALDI LUCIA	P
SPALLACCI FRANCESCO	P	MAORI MORENA	P
BETTINI SARA	P	SEBASTIANELLI RAFFAELE	P
BALDASSARRI MATTEO	P		

==========

Assegnati n. 13 Presenti n. 13
In carica n. 13 Assenti n. 0
E' altresì presente l'Assessore Rotatori Barbara.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Signora PIERANGELI LAURA in qualità di Presidente del Consiglio Comunale
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267) il Segretario comunale dott.ssa Minardi Raffaella.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

BALDASSARRI MATTEO
BELLAGAMBA ERICA
GIRALDI LUCIA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visti gli allegati pareri espressi sulla presente deliberazione dai competenti responsabili di servizio.

PIERANGELI LAURA
Presidente del Consiglio
Passiamo quindi alla proposta numero 14, quinto punto all'ordine del giorno "Approvazione aliquote detrazioni per l'applicazione Imposta Municipale propria IMU anno 2023".
Prego l'Assessore Bettini di esporre il punto. Specifico comunque che esporre il punto non è ritenuto un intervento, grazie.

BETTINI SARA
Assessore
Parliamo appunto di IMU. Questa sera abbiamo diverse delibere di approvazione di aliquote che riguardano la nostra politica fiscale. Allora, iniziamo con l'IMU e faccio una piccola premessa. L'IMU che era nata come IUC Imposta Unica Comunale e all'interno comprendeva anche la Tasi e la Tari. Dal 2020 la IUC non esiste più, la Tasi è stata cancellata ed è stata diciamo conglobata all'interno dell'IMU e quindi l'ex IUC ad oggi è rimasta IMU e Tari che vedremo nella delibera successiva. Per quanto riguarda le tariffe IMU, abbiamo sostanzialmente voluto confermare quelle che erano le aliquote in vigore negli anni precedenti, quindi il minimo tassabile. Questo perché anche se come vedremo poi successivamente abbiamo diverse quote di mutui da pagare perché giustamente sono stati fatti degli investimenti, chiediamo che in questa fase storica perché appunto abbiamo attività e famiglie che hanno difficoltà per vari carichi che purtroppo ci sono, l'ente in qualche modo debba aiutare le stesse, e quindi evitiamo assolutamente l'aumento di quelle che sono le nostre tasse. Quindi naturalmente non possiamo andare al di sotto di quello che è il minimo tassabile, e quindi abbiamo confermato adesso non ve le elencherò tutte quante perché altrimenti non finiamo più, però magari vi riporto qualche esempio per farvi capire quelle che sono le aliquote, quello che potevamo fare. Ad esempio, per le abitazioni principali, oltre a lasciare la detrazione che è prevista di legge per 200,00 euro l'aliquota è pari al 5,5% per mille, per legge potevamo arrivare fino a un 6 ma è rimasta 5,5. Abbiamo delle esenzioni naturalmente che sono previste perché sono previsti di legge come i fabbricati rurali in questo caso ad uso strumentale, in questo caso è previsto l'azzeramento. Così dal primo gennaio i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, sono esenti per legge. Poi abbiamo dei casi in cui c'è l'applicazione del minimo in cui in realtà l'ente fa soltanto da tesoriere nei confronti dello Stato, perché ad esempio per i fabbricati delle imprese utilizzati direttamente dalle imprese e quindi parliamo di capannoni artigianali, di capannoni industriali, ricadono sotto la categoria D, l'aliquota IMU è pari al 7,60 quindi il Comune fa soltanto da tesoriere, quindi incassa il 7,60 e poi li riversa allo Stato, quindi non viene nulla al Comune. Per quanto riguarda le novità che sono state inserite dalla legge finanziaria del 2023, ripeto, non ve lo sto a leggere tutte ma questa credo sia da indicare. Per quelli che sono i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l'anno precedente era prevista una riduzione del 37,90%, quest'anno questa riduzione è pari al 50% dell'aliquota applicata che in questo caso è il 9,60. Vi do anche questa altra informazione, naturalmente tutto quello che viene approvato e quindi tutto quello che riguarda l'IMU del 2023, confluirà naturalmente nel bilancio preventivo che andremo poi a provare e la quota che è stata Insomma calcolata è di 676.000,00 euro. Abbiamo lasciato anche le scadenze come sempre, due scadenze, due rate, una al 16 giugno e l'altra il 16 dicembre.

PIERANGELI LAURA
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Bettini. Ci sono interventi? Prego.

FABRI GIORGIA

Consigliere di minoranza
Per quello che riguarda le politiche tariffarie perché poi i prossimi punti quindi IMU, Tari e IRPEF sono le 3 in qualche modo tariffe che stasera andiamo con il Consiglio Comunale ad approvare, diciamo che il commento politico è che una tariffaria fondamentalmente la stessa di quella degli anni precedenti. Quindi politicamente deludente, nel senso che effettivamente insomma non c'è, non si evince un intervento, un peso politico di questa Amministrazione, ripeto, non tanto nei contenuti praticamente è la fotocopia di ciò che è stato fatto negli anni passati, però ecco vediamo diciamo un continuare sulla stessa strada, quindi segno che chi c'era prima non stava facendo così male. Detto questo per quello che riguarda, diciamo non vediamo una particolare innovazione, c'è il tema invece del canone unico, però mi riservo di parlarne dopo visto che poi insomma lo colleghiamo al Dup, l'unica diciamo così differenza delle politiche tariffarie; quindi, rispetto in particolare all'IMU visto che mi pare che le stiamo trattando in maniera separata, è la stessa identica delibera degli anni scorsi.

PIERANGELI LAURA
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fabri. Si è prenotato Bettini Sara. prenotazione.

BETTINI SARA
Assessore
Volevo spiegare questo, capisco, l'ho specificato volutamente queste tariffe sono le meno intassabili, se avremmo voluto fare qualcosa di diverso, avremmo dovuto aumentare le tasse cosa che non mi sembra il caso, quindi nel momento in cui non si dice che la politica è la stessa, lo confermo ma semplicemente perché è volutamente fatto perché altrimenti la differenza sarebbe stata aumentare le tariffe e in questa frase storica mi sembra che aumentare le tasse ai cittadini non sia proprio il caso.

PIERANGELI LAURA
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Bettini. Prego.

SEBASTIANELLI RAFFAELE
Consigliere di minoranza
Grazie Presidente. Un saluto a tutti, buonasera. Un Saluto di benvenuto anche alla nuova segretaria comunale, dottoressa Raffaella Minardi. Solo una curiosità la mia, Assessore Bettini. Diciamo che le tariffe, le aliquote anzi sono rimaste invariate, solo una ha avuto una variazione, più tanto era una curiosità, se c'è una motivazione specifica per i beni immobili posseduti da soggetti residenti all'estero. Se c'è la motivazione perché quella è stata diciamo... Volevo sapere se c'era una motivazione specifica, un qualcosa, perché siccome le altre sono rimasti invariate, per quale motivo quella ha una detrazione del 50% anziché del 37,5 come era l'anno precedente. Se ci può illustrare la motivazione.

PIERANGELI LAURA
Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sebastianelli. Prego Assessore Bettini.

BETTINI SARA

Assessore
Semplicemente non è una variazione che abbiamo fatto noi a livello di Comune, dalla legge finanziaria del 2023 è stata apportata questa modifica e noi l'abbiamo dovuta apportare nella tariffa. Non è decisa dal Comune, ma dalla legge finanziaria.

PIERANGELI LAURA
Presidente del Consiglio
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego.

FABRI GIORGIA
Consigliere di minoranza
Il secondo intervento, ma solo per precisare. So bene che queste sono il minimo tabellare applicabile, dico che le politiche tariffarie e l'ho collegato al Dup quindi a ciò che intendete fare diciamo quest'anno, quindi nel 2023 non ravvisiamo particolari, diciamo così, azioni innovative che in qualche modo possano identificare questa Amministrazione. Poi è chiaro che facevamo già bene prima, e quindi è impossibile fare diversamente perché questi sono i minimi tabellari applicabili.

PIERANGELI LAURA
Presidente del Consiglio
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
Nessuno. Passiamo all'approvazione della proposta. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti 4
Votiamo ora per l'immediata eseguibilità del procedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4.
Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (tributo per i servizi indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTA la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" con la quale è stato tra l'altro stabilito in materia IMU :

837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
LEGGE DI BILANCIO 2023 – AGGIUNTO IL PERIODO SEGUENTE - *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo*

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
LEGGE DI BILANCIO 2023 – AGGIUNTO IL PERIODO SEGUENTE - *In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*

TENUTO CONTO che non è stata riproposta l'ulteriore riduzione al 37,50 per cento per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia di cui all'art.1 comma 743 della legge di stabilità 2022, che resta quindi al 50%;

ATTESO che dal 1° gennaio 2022 decorre l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, già previsto dalla legge n.160/2019 (art.1 comma 751);

TENUTO CONTO che con la sentenza n. 209 del 2022, la Corte Costituzionale ha di fatto completamente riscritto la disciplina dell'IMU per l'abitazione principale; Dopo aver rilevato sostanzialmente il contrasto della disciplina vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, la Corte ha proceduto a dichiarare l'illegittimità di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale e a "riscriverla" in maniera costituzionalmente orientata;

EVIDENZATO, in sintesi, che per la Corte Costituzionale il riferimento al "nucleo familiare" non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in

quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali; pertanto "la nuova" definizione di abitazione principale alla quale attenersi dovrà essere la seguente:
«***per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente***» e quindi sarà importante la verifica della "dimora abituale" del soggetto passivo;

VISTO il D.M. 20 luglio 2021 con il quale sono state definite le **Specifiche tecniche per invio telematico delibere a partire dall'anno 2022**, in particolare :

- Articolo 1 "Specifiche tecniche per l'invio delle delibere"
1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito "sito internet"). Con le medesime modalità sarà pubblicato, all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

- Articolo 2 "Procedura di inserimento delle delibere"
1. Il controllo circa il rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A viene eseguito dal sistema informatico, con modalità asincrona, in seguito all'inserimento da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel Portale dei propri atti deliberativi.
2. La notifica dell'avvenuto inserimento della delibera o del suo testo e della relativa presa in carico ai fini della pubblicazione sul sito internet è inviata all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui all'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Inoltre, una ricevuta di presa in carico riepilogativa dei dati caricati viene resa disponibile all'ente locale nel Portale.
3. Il controllo di cui al comma 1 viene completato, tenuto conto del livello dei servizi, entro le 48 ore successive alla data dell'inserimento della delibera o del suo testo e l'esito dello stesso viene comunicato all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui al comma 2. Inoltre, una ricevuta dell'esito del controllo viene resa disponibile all'ente locale nel Portale

2. Formati ammessi (specifiche tecniche di cui all'Allegato A)
Le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile
b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF) Advanced Electronic Signatures con estensione .pdf, che, a differenza del formato CAdES per

cui è necessario utilizzare un'applicazione specifica, è leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato
c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.
In alternativa, l'Ente potrà inviare un documento informatico nativo recante il testo della delibera, avente le stesse caratteristiche di accessibilità e leggibilità sopra descritte, redatto secondo il modello predisposto all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30-03-2022 con la quale sono state approvate le **Aliquote IMU anno 2022**, pubblicato sul Portale del Federalismo in data 14-04-2022;

VISTO l'art.1 comma 775 della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con la quale viene stabilito che :
comma 775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. ***A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.***

TENUTO CONTO che la disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" in vigore dal 1 gennaio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, **è pari allo 0,50 per cento e il comune,** con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento**. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

TENUTO CONTO della Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale), con la quale viene, tra l'altro, stabilito, che per l'annualità annualità 2020, considerato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n.160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno, **e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto,** vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, **tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.**

CONSIDERATO pertanto che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti **non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile** ;

EVIDENZIATO che alla data odierna non risulta adottato il decreto e pertanto non è disponibile il prospetto aliquote tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ;
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal Responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, Dott.ssa Marinella Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'allegato parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. //
- Astenuti n. 4 (Sig.ri Cons. Fabri, Giraldi, Maori, Sebastianelli)

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2023**:

TIPOLOGIA	ANNO 2023 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	**5,50**
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	**AZZERAMENTO**
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	**ESENTI** *(dal 01/01/2022)*
TERRENI AGRICOLI (in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	**ESENTI**
AREE FABBRICABILI	**8,60**
Abitazioni in **COMODATO** ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota ridotta al 7,60 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre **CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.**	**7,60**
Fabbricati delle imprese utilizzati direttamente (**categoria D** esclusi D5)	**7,60**

Fabbricati **categoria D/5**	**9,60**
Fabbricati delle imprese NON utilizzati direttamente (**categoria D** esclusi D5)	**9,00**
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	**9,60**
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	**9,60**
PENSIONATI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE - art. 1 comma 48) della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **è applicata nella misura della metà (50%)**	**9,60**

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:**

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2023, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2023; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. //
- Astenuti n. 4 (Sig.ri Cons. Fabri, Giraldi, Maori, Sebastianelli)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CORINALDO
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE, ALTRESI', LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

[] PARERE FAVOREVOLE

[] PARERE CONTRARIO

Lì ,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.TO:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA` CONTABILE, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

[] PARERE FAVOREVOLE

[] PARERE CONTRARIO

Lì ,

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.TO: DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

[] PARERE FAVOREVOLE

[] PARERE CONTRARIO

Lì ,

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.TO: DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL PRESIDENTE
F.TO Minardi Raffaella	F.TO PIERANGELI LAURA

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza Municipale,li

==========

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno ;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Minardi Raffaella

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale,li

Firmato digitalmente da:
GUERRA LUCIO
Data: 12/05/2023 08:45:33